I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 926/98 DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 1998

relativo alla riduzione di alcune relazioni economiche con la Repubblica federale di Iugoslavia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 73 G e 228 A,

vista la posizione comune 98/240/PESC del 19 marzo 1998, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa a provvedimenti restrittivi nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia [1],

vista la proposta della Commissione,

considerando che la suddetta posizione comune 98/240/PESC prevede misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia, compresa un'azione della Comunità per ridurre alcune relazioni economiche;

considerando che alcune di queste misure rientrano nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando quindi che, quando dette misure riguardano il territorio della Comunità, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, in particolare per evitare distorsioni di concorrenza; che, ai fini del presente regolamento, si considera che il territorio suddetto sia costituito da tutti i territori degli Stati membri cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea alle condizioni in esso stabilite;

considerando che si dovrebbe prevedere una procedura per modificare, all'occorrenza, l'elenco delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici;

considerando che la Commissione e gli Stati membri devono informarsi reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, fatti salvi gli obblighi esistenti relativi ad alcuni dei materiali interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono vietate la fornitura o la vendita, diretta o indiretta, alla Repubblica federale di Iugoslavia di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici, come quelle elencate nell'allegato, se non alle condizioni ivi stabilite. L'allegato non contempla materiali specificamente progettati o modificati per uso militare già soggetti all'embargo sugli armamenti stabilito in base alle posizioni comune 96/184/PESC [2] e 98/240/PESC.

Articolo 2

Come previsto all'articolo 3 della posizione comune 98/240/PESC, sono vietati:

a) la fornitura e/o l'uso di un sostegno finanziario, di assicurazioni e/o di garanzie pubblici e/o provenienti da altre fonti ufficiali per i nuovi crediti all'esportazione connessi al commercio o agli investimenti nella Repubblica di Serbia o in relazione al rinnovo o alla proroga dei crediti all'esportazione in corso quando l'esecuzione del contratto o della transazione per i quali è stato concesso il credito all'esportazione non sia ancora iniziata;

b) la fornitura e l'uso di finanziamenti pubblici e/o di altri finanziamenti ufficiali per le privatizzazioni nella Repubblica di Serbia per le quali non siano ancora stati assunti impegni giuridicamente vincolanti.

Articolo 3

È inoltre vietata la partecipazione consapevole e intenzionale alle attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto di promuovere, direttamente o indirettamente, le transazioni o le attività di cui agli articoli 1 e 2.

[1] GU L 95 del 27. 3. 1998, pag. 1.

[2] GU L 58 del 7. 3. 1996, pag. 1.

Articolo 4

Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, in conformità all'articolo 1, le modifiche dell'elenco che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6

La Commissione e gli Stati membri, se non vi sono già tenuti in base ad altre disposizioni, si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, quali le violazioni e i problemi di applicazione, le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali o le decisioni degli organismi internazionali competenti.

Articolo 7

Il presente regolamento si applica:

— nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

— a bordo di tutti gli aeromobili e di tutte le navi sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

— a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove;

— a tutti gli organismi registrati o costituiti secondo la legge di uno Stato membro.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK

ALLEGATO

ATTREZZATURE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER LA REPRESSIONE INTERNA O A FINI TERRORISTICI, DI CUI ALL'ARTICOLO 1

(Il seguente elenco non comprende materiale che sia stato appositamente progettato o modificato per uso militare e che sia compreso nell'embargo sulle armi stabilito in base alle posizioni comuni 96/184/PESC e 98/240/PESC)

Elmetti che forniscono protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici nonché loro componenti appositamente progettati

Materiale appositamente progettato per il rilevamento delle impronte digitali

Proiettori motorizzati

Materiale per costruzioni munito di protezione balistica

Coltelli da caccia

Materiale appositamente progettato per la fabbricazione dei fucili da caccia

Attrezzature per caricare a mano i proiettili

Dispositivi di intercettazione delle comunicazioni

Rivelatori ottici a stato solido

Tubi amplificatori d'immagine

Alzi per armi telescopiche

Armi a canna liscia e relative munizioni, diverse da quelle appositamente progettate per uso militare, e loro componenti appositamente progettati;

ad eccezione di 1) pistole da segnalazione;

2) armi da fuoco ad aria o a cartucce progettate quali attrezzi industriali o attrezzi per lo stordimento degli animali senza crudeltà

Simulatori per l'addestramento all'uso delle armi da fuoco nonché loro componenti e accessori appositamente progettati o modificati

Bombe e artifizi, diversi da quelli appositamente progettati per uso militare, e loro componenti appositamente progettati

Indumenti corazzati, diversi da quelli prodotti secondo norme o specifiche militari, e loro componenti appositamente progettati

Veicoli commerciali a trazione integrale utilizzabili fuori strada, fabbricati con o muniti di protezione balistica, e corazze sagomate per i medesimi

Cannoni ad acqua e loro componenti appositamente progettati o modificati

Veicoli equipaggiati con cannoni ad acqua

Veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti e loro componenti appositamente progettati o modificati a tal fine

Dispositivi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come adatti a impieghi antisommossa e loro componenti appositamente progettati

Ceppi, ferri collettivi, catene e cinture a scarica elettrica appositamente progettati per la coercizione dell'essere umano,

ad eccezione: delle manette di dimensione totale massima in posizione allacciata — catene incluse — non superiore a 240 mm

Dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di una sostanza incapacitante (quali gas lacrimogeni o spray a base di pepe) e loro componenti appositamente progettati

Dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di una scarica elettrica [compresi manganelli a scariche elettriche, scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e pistole lanciafreccette a scarica elettrica (taser)] e loro componenti appositamente progettati o modificati a tal fine

Apparecchiature elettroniche in grado di individuare esplosivi nascosti e loro componenti appositamente progettati,

tranne: attrezzature di ispezione TV o a raggi x

Attrezzature di disturbo elettronico appositamente progettate per impedire la detonazione tramite telecomando radio di ordigni esplosivi rudimentali e loro componenti appositamente progettati

Attrezzature e dispositivi appositamente progettati per innescare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gruppi di accensione, detonatori, mezzi d'accensione, detonatori secondari e corda detonante, e loro componenti appositamente progettati;

tranne: attrezzature e dispositivi appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad es., gonfiatori degli air bag sullo auto, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler) (1)

Attrezzature e dispositivi appositamente progettati per l'eliminazione del materiale militare esplosivo,

tranne: 1) rivestimenti per bombe;

2) cofani progettati per contenere oggetti identificati come, o sospettati di essere, ordigni esplosivi rudimentali

Cariche esplosive a taglio lineare (1)

Esplosivi e sostanze connesse seguenti (1):

— amatolo

— nitrocellulosa (contenente più di 12,5 % di azoto)

— nitroglicole

— tetranitrato di pentaeritrite (PETN)

— cloruro di picrile

— tetralite

— tritolo (TNT)

Apparecchiautre per la visione notturna e per la formazione di immagini termiche e relativi tubi amplicifcatori d'immagine o rilevatori a stato solido

Software appositamente progettato e tecnologia necessaria per tutti gli articoli elencati

(1) Una volta ottenute prove certe che la destinazione finale degli articoli menzionati in questo paragrafo non è la repressione interna o un fine terroristico e a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la vendita o la fornitura di questi articoli alla Repubblica federale di Iugoslavia.